

RISK(76) - Strumenti di gestione del rischio

SRF01 - assicurazioni agevolate

Codice intervento (SM)	SRF01
Nome intervento	assicurazioni agevolate
Tipo di intervento	RISK(76) - Strumenti di gestione del rischio
Indicatore comune di output	O.9. Numero di unità coperte da strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è programmato e attuato a livello nazionale e non sono previste declinazioni regionali o specificità a carattere territoriale.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Si

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto
R.5 Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

L'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno sui premi delle polizze assicurative, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteo-climatici e contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie. Il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate è finalizzato, inoltre, a garantire la continuità, il perfezionamento e l'ampliamento di un sistema esistente, in grado di incrementare la resilienza delle aziende a fronte dei sempre più frequenti cambiamenti climatici.

Il sistema assicurativo agevolato rappresenta, infatti, il principale strumento di gestione del rischio a cui fanno ricorso le imprese agricole italiane. Gli agricoltori trovano vantaggiosa la possibilità di proteggere la produzione aziendale da eventi al di fuori del proprio controllo trasferendo parte del rischio alle compagnie assicurative mediante la stipula della polizza in grado di coprire alcuni rischi sofferti dalle imprese. Ciò anche in funzione dell'agevolazione pubblica, che oltre a costituire un elemento di incentivo per gli agricoltori, permette di stimolare l'offerta assicurativa verso prodotti maggiormente attinenti ai fabbisogni di protezione delle imprese agricole. Per i rischi che non trovano nel sistema assicurativo concreta protezione possono operare gli altri strumenti di cui agli interventi SRF02 e SRF03, quest'ultimo anche in via complementare. Al contempo, lo strumento di cui all'intervento SRF04 opererà sia in modo complementare sia autonomo rispetto alle assicurazioni agricole.

L'intervento mira, inoltre, ad incrementare il numero di imprese agricole aderenti a programmi di gestione del rischio e a favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico, mediante la possibilità per le imprese di utilizzare lo/gli strumento/i più adatti alle specifiche esigenze aziendali, territoriali, settoriali.

Il sostegno di cui all'articolo 76 par.3 lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2002/89/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando indici biologici, meteorologici o misti (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

I beneficiari del sostegno sono gli agricoltori.

Criteri di ammissibilità

C.01 - Per essere ammissibili al sostegno i beneficiari devono:

- essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- qualificarsi come agricoltori in attività ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 par. 5 del Reg. 2021/2115;
- essere titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale devono essere dettagliati il piano di coltivazione/le superfici e/o la composizione zootecnica/gli animali utilizzati per ottenere il prodotto assicurato.

C.02 – Per essere ammissibili al sostegno le polizze assicurative devono coprire esclusivamente i rischi, le produzioni, le tipologie colturali e gli allevamenti zootecnici espressamente indicati nel Piano annuale pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Piano annuale definisce anche le eventuali combinazioni di rischi assicurabili.

C.03 - Le polizze assicurative coprono esclusivamente perdite di produzione, determinate dai rischi previsti dal Piano annuale, che superano il 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. La produzione media annua è identificata in termini monetari (valore), al fine di esprimere un dato di sintesi delle rese delle diverse tipologie di animali allevati o di vegetali coltivati dalle aziende. Laddove la produzione media annua è inferiore al valore assicurato, la soglia si calcola sul valore assicurato.

La produzione media annua è dichiarata dall'imprenditore agricolo ed è verificata con uno dei metodi seguenti:

a. tramite l'utilizzo di "Standard Value" (SV), determinati secondo la metodologia di cui alla sezione 9 e approvati annualmente dal Ministero.

b. laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa.

C.05 – Le polizze assicurative prevedono il pagamento di risarcimenti esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica o all'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria. Il risarcimento è erogato dalla Compagnia assicurativa se il valore residuo in campo risulti inferiore all' 80% della produzione media annua, calcolata come indicato al punto C.03, ovvero all'80% del valore coperto dalla polizza laddove quest'ultimo sia inferiore alla produzione media annua, stabilita conformemente all'art. 76 del Regolamento (UE) 2021/2115. I risarcimenti pagati agli agricoltori non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti dalla polizza, pertanto, non coprono costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche.

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Sono ammissibili al sostegno i costi di sottoscrizione di una polizza assicurativa o di un certificato di adesione ad una polizza collettiva conforme alle disposizioni previste dal Piano annuale e alla normativa nazionale e unionale.

Altri obblighi

La produzione media annua costituisce il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

N.P.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno

Sovvenzione

Strumento finanziario

Tipo di pagamenti

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

costi unitari

somme forfettarie

finanziamento a tasso fisso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il tasso di sostegno è fissato al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione. In considerazione degli obiettivi dell'intervento, volti ad incentivare la sottoscrizione di polizze che coprono un maggior numero di rischi, nel Piano annuale è possibile prevedere l'applicazione di premialità per le tipologie di polizza che coprono più rischi. In tal senso, per le polizze che coprono un numero di rischi inferiore a tre, è possibile fissare il tasso di sostegno a partire da una percentuale minima del 50% della spesa ammessa.

Il tasso applicato per ciascuna campagna e per tipologia di polizza è fissato nel Piano annuale e stabilito in funzione dell'andamento delle campagne precedenti, della previsione di andamento di quella di riferimento, nonché della dotazione finanziaria.

Spiegazione supplementare

spiegazioni già fornite nelle sezioni precedenti

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Compensazione delle perdite. Qual è la compensazione che fa scattare la soglia?

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le polizze assicurative che coprano perdite superiori a una soglia minima del 20% della produzione annua dell'agricoltore come definita al paragrafo 5, punto C03.

Quali sono il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione?

La quantificazione delle perdite economiche, sulla base di una o più denunce di evento dannoso da parte del singolo agricoltore assicurato, è operata al momento della raccolta del prodotto o nelle fasi immediatamente precedenti. La stima della perdita economica è condotta da un tecnico (perito) il quale, dopo aver preso visione delle rilevazioni meteorologiche disponibili, verifica il nesso di causalità tra evento coperto e danni prodotti sulla coltura oggetto di copertura e, se presenti, anche su colture limitrofe, procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile presente in campo; se tale valore risulta inferiore rispetto alla produzione media diminuita del 20%, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la Compagnia procede al calcolo della perdita economica che potrà avere un valore massimo pari alla valore della mancata produzione.

In futuro, in luogo delle ispezioni in campo potranno essere utilizzati indici per il calcolo della produzione media annua che è stata distrutta, ad esempio nei casi in cui è difficile effettuare una valutazione delle perdite o laddove i dati a livello di azienda non sono disponibili.

I fattori scatenanti l'indennizzo, oltre al superamento della soglia minima di danno, sono rinvenibili nelle clausole contrattuali (franchigie, massimali, entrata in copertura, ecc...) delle diverse Compagnie che possono operare nel settore assicurativo agevolato.

Si riporta di seguito la metodologia di calcolo degli SV

METODOLOGIA DI CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE

CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Gli Standard Value (valori unitari standard) per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

- a) su analisi statistiche di serie storiche pluriennali desunte dai dataset sulle polizze agricole assicurative, su rilevazioni in campo e su valutazioni agronomiche;
- b) sui disciplinari di produzione per i prodotti tutelati da marchi a indicazione geografica e a denominazione di origine protetta.

Con riferimento al punto a), per il calcolo della componente produttiva di riferimento per unità di superficie di ciascuna delle 5 annualità aggiornato almeno con cadenza triennale, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono utilizzate in ordine di priorità ed in base ai dati disponibili:

1. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurate a livello di comune;
2. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurate a livello di provincia, in assenza di un numero minimo di occorrenze per comune;
3. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurate a livello di regione, in assenza di un numero minimo di occorrenze per provincia;
4. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurate a livello nazionale, in assenza di un numero minimo di occorrenze per regione.

La metodologia prevede in ogni caso che i dati provenienti dalle base dati statistiche siano comunque validati e congruiti sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico e sulla base di eventuali disciplinari di produzione. Le produzioni così determinate sono oggetto di consultazione con le Regioni/Province autonome per le valutazioni di competenza.

Per i calcoli di cui ai punti da 1 a 4 si utilizzano i dataset delle polizze agricole agevolate acquisiti nel sistema informativo SGR/SIAN.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali.

CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Gli Standard Value (valori unitari standard) per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

- a) su analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali;
- b) su parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione.

Per il calcolo della componente produttiva di riferimento per capo sono utilizzate per il latte a partire dalla campagna 2016, annualmente, le produzioni di riferimento elaborate a livello territoriale sulla base di analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali per le varie specie almeno degli ultimi tre anni.

Per le specie da carne, da uova e del prodotto miele le produzioni di riferimento sono elaborate, e verificate almeno con cadenza triennale, sulla base di parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione media aziendale quali: numero dei nascituri per ciclo di produzione annuo, cicli produttivi annui, peso vivo alla fase/macellazione.

Le produzioni così determinate sono oggetto di consultazione con le Regioni/Province autonome per le valutazioni di competenza.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o specie/razza o gruppo di razze.

NORMALIZZAZIONE IN PRESENZA DI RESE ANOMALE

In presenza di rese anomale (significativamente divergenti e solitamente più alte rispetto a quelle dello stesso territorio-prodotto) sono previste verifiche ed eventuali correttive attraverso procedure stabilite dall'Autorità di Gestione del Programma

Qual è il tipo di strumento per la gestione del rischio?

- Assicurazione
- Fondo di mutualizzazione
- Altro

Qual è la copertura delle perdite di produzione?

bestiame

colture

orticoltura

Qual è la copertura delle perdite di reddito?

non specifica per settore

specifica per settore

Quali sono le disposizioni per evitare una sovracompensazione di tale contributo?

Oltre quanto indicato nella sezione 3.6 del Piano, il sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato "Sistema di Gestione del Rischio" (SGR), integrato nella piattaforma SIAN, garantisce che non si verifichi alcuna forma di sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma dell'articolo 76 del Reg. 2115/2021 con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. A tal fine il sistema, basato sull'interscambio dati continuativo tra tutti gli attori coinvolti nell'implementazione degli interventi, prevede anche l'acquisizione delle perizie di danno secondo schemi standard informatizzati previsti dal Piano annuale.

Il sistema è integrato con la banca dati sui rischi in agricoltura istituita ai sensi del D.M. 18 luglio 2003 (Mipaaf) e si avvale dei servizi resi disponibili dall'anagrafe delle aziende agricole (DPR n.503/99). Il sistema gestisce la posizione della singola impresa (univocamente identificata), associando alla stessa un Piano di gestione individuale del rischio, che gestisce l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore, univocamente collegato all'azienda e ai suoi elementi strutturali (dati anagrafici, superfici, capi, valori storici individuali, ecc.).

Il piano è poi collegato allo strumento o agli strumenti di gestione del rischio scelti dall'impresa (polizza assicurativa, adesione al fondo di mutualizzazione, adesione all'IST). Sulla base di tali elementi, è possibile controllare l'assenza di sovrapposizioni o sovracompensazioni nell'ambito di ciascuna posizione individuale (es. il rischio su una determinata coltura, coperto da più di una polizza/certificato o contemporaneamente da una polizza/certificato e dall'adesione ad un fondo di mutualizzazione danni). Sempre a livello individuale, sarà possibile valutare eventuali sovracompensazioni derivanti dall'adesione allo strumento assicurativo o ad un fondo di mutualizzazione danni e contemporaneamente beneficiare delle compensazioni dell'IST (es. gli indennizzi per i danni ad una coltura sono registrati a sistema e saranno considerati nel calcolo del reddito annuale rilevante ai fini dell'intervento compensativo dell'IST). A livello complessivo, un sistema così configurato consentirà una piena tracciabilità degli interventi, consentendo di evitare doppi finanziamenti a favore della singola impresa.

In particolare, nei casi di azione congiunta dello strumento assicurativo e dello strumento di stabilizzazione del reddito (IST), il reddito di riferimento che va tenuto in considerazione ai fini della misurazione dell'eventuale calo è il reddito post-indennizzo assicurativo. Gli scenari che potrebbero dar luogo a rischi di sovracompensazione riguardano danni alla produzione, in quanto lo strumento dell'assicurazione agevolata non copre cali di reddito dovuti a rischi di mercato. Tali scenari, e i meccanismi per evitare sovracompensazioni, sono illustrati nei seguenti punti:

·Si verificano eventi avversi che comportano una perdita della produzione assicurata. Una volta ricevuta, la compensazione assicurativa va sommata al reddito aziendale. Se l'agricoltore partecipa anche ad uno schema IST, tale strumento non si attiva se il calo di reddito, a fronte della corresponsione dell'indennizzo assicurativo, non supera la soglia minima di danno. In questo modo, non avviene nessuna sovracompensazione.

·Si verificano eventi avversi che comportano una perdita della produzione assicurata. Il reddito post-indennizzo assicurativo subisce, questa volta, una contrazione ammissibile per l'IST, anche tenuto conto dell'indennizzo assicurativo ricevuto. L'IST andrà pertanto a coprire, di fatto, soltanto le ulteriori perdite (nessuna sovra-compensazione).

In relazione ai fondi di mutualizzazione danni, uguale è l'oggetto e diversi sono i meccanismi di funzionamento degli strumenti. Il rischio di sovracompensazione è quindi più direttamente evidente in questo caso, in quanto i rischi legati alla produzione sono gli stessi e in diretta competizione. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio (avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2002/89/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria), non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati relativi a diverse polizze ovvero la stipula di una polizza e l'adesione a un fondo di mutualizzazione per la medesima tipologia colturale o allevamento.

10 Rispetto delle norme OMC

Amber Box

Spiegazione indicante se, ed eventualmente in che modo, l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (Green Box)

Essendo prevista una soglia di danno inferiore al 30% (soglia 20%), l'intervento non rispetta l'allegato 2 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura (Green Box).

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

12 Importi unitari previsti – Definizione

Importo unitario previsto	Tipo di sostegno	Tasso o tassi di partecipazione	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione o regioni	Indicatore o indicatori di risultato	L'importo unitario si basa su spese riportate?
SRF001-PLUA.01 - assicurazioni	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50% 91(2)(c)-IT-42,50% 91(2)(d)-IT-40,70%	Media		R.5	No

Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario

SRF001-PLUA.01 – assicurazioni

Il valore medio nazionale è calcolato rapportando la dotazione finanziaria annuale al numero di beneficiari che mediamente si sono assicurati per ciascuna campagna nel precedente periodo di programmazione (circa 90.000 aziende) ridotto di una percentuale di circa il 3% per tenere conto della tendenza, registrata ormai da molti anni, di concentrazione delle aziende che vede diminuire il numero totale di agricoltori e aumentare la dimensione minima aziendale al fine di aumentarne la competitività. L'output non è cumulabile in quanto la maggior parte delle aziende aderiscono all'intervento ogni anno. Inoltre, in conformità alle regole del mercato assicurativo, i primi pagamenti per ciascuna campagna avverranno dopo il 15 ottobre dell'anno di riferimento della medesima campagna e, quindi, nella tabella sono contabilizzati nell'anno finanziario successivo. Con le risorse a disposizione, si stima comunque di poter finanziare fino alla campagna 2027. Nel 2029 si prevedono pagamenti relativi alle domande residuali delle campagne precedenti. Infine, il valore massimo dello Unit Amount è calcolato stimando che in una qualsiasi annualità possano concentrarsi i pagamenti di aziende di grandi dimensioni che assicurano anche più prodotti.

13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRF001-PLUA.01 - assicurazioni (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)		3.757,76	3.426,20	3.467,37	3.427,47	3.427,47	3.463,04	
	Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	O.9 (unità: Beneficiari)		60.000,00	84.000,00	85.000,00	87.000,00	87.000,00	20.000,00	423.000,00
TOTALE	O.9 (unità: Beneficiari)	0,00	60.000,00	84.000,00	85.000,00	87.000,00	87.000,00	20.000,00	423.000,00
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	238.225.164,42	287.800.414,65	294.726.487,10	298.189.523,33	298.189.523,33	69.260.724,47	1.486.391.837,30
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo dell'Unione in EUR)	0,00	106.725.503,76	128.935.346,99	132.038.245,77	133.589.695,15	133.589.695,15	31.028.987,58	665.907.474,40
	Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui per lo strumento finanziario (Contributo dell'Unione in EUR)								
	Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR)								
	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (applicabile all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (Contributo dell'Unione in EUR)								